



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

dott. Franza Biagio

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
148	23/10/2017	9	16

Oggetto:

Rettifica e specificazione in autotutela dei D.D. nn. 4141/580 del 12/11/2010, 59/590 del 16/02/2011 e 220 del 05.07.2011 i primi due di sanzione amministrativa, il terzo di declaratoria di estinzione dell'autorizzazione e dichiarazione di cava abusiva - Ditta CO.GE. snc, cava sita in localita' Serbatoio Vecchio del Comune di Battipaglia - Legale Rappresentante Sig. Mario Terralavoro

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE DELLA U.O.D. GENIO CIVILE DI SALERNO -
PRESIDIO PROTEZIONE CIVILE

PREMESSO che:

- Con verbale del 3.11.2010, funzionari di questa U.O.D sospesero qualsiasi attività nell'area di cava;
- Con D.D. n. 4141/580 del 12/11/2010 venne irrorata la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 28 comma 1 della L.R. 54/85;
- Con D.D. n. 405/2010 del 9.11.2010, a firma del dirigente delegato, fu emesso ordine di sospensione lavori e presentazione di un progetto di ripristino dello stato dei luoghi;
- Con D.D. n. 43 del 10.02.2011, a firma del dirigente delegato, furono nuovamente sospesi i lavori. Con D.D. n. 59/590 del 16/02/2011 fu irrorata la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 28 comma 1 della L. 54/85;
- Con D.D. n. 220 del 5.07.2011, a firma del dirigente delegato, fu dichiarata estinta l'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 1519/289 del 6/06/2001, ai sensi dell'art. 15 della L.R. Campania 54/85 e ss.mm.ii. con dichiarazione di cava abusiva;
- Con D.D. n. 417/627 del 16.12.2011, a firma del dirigente delegato, fu ordinata la sospensione lavori per escavazioni abusive.
- Sugli atti prima elencati ha esplicitato i propri effetti la decisione del TAR Campania Sezione di Salerno n. 519 del 04/03/2014 che ha di fatto bloccato l'evoluzione della cava al progetto del 1986.
- In data 02.10.2017 prot. 641549 il Sig. Terralavoro Mario, legale rappresentante della CO.GE.Ter snc, titolare della cava alla località Serbatoio Vecchio del Comune di Battipaglia, censita dal PRAE con codice 65014_08, ha richiesto all'Ufficio di rideterminarsi in autotutela - come già avvenuto per altre ditte - rettificando i decreti nn. 4141/580 del 12/11/2010, 59/590 del 16/02/2011 e 220 del 05.07.2011 e consentendo la presentazione del progetto ai sensi del PRAE, conformemente alla normativa di zona.
- In uno alla nota prot. 641549 del 02.10.2017 il Sig. Terralavoro Mario ha trasmesso anche planimetria con la sovrapposizione tra ortofoto dello stato di fatto ed aree come individuate dal progetto del 1986 distinguendo, impropriamente fra aree coltivate ed aree da coltivare.

CONSIDERATO che:

- Successivamente alla emanazione dei D.D. prima elencati il Coordinatore del Settore Regionale Cave e Torbiere, ha emesso il Decreto n. 509 dello 01.07.2015 con il quale si riconosce - in coerenza con gli assunti della commissione regionale atta ad esaminare i ricorsi amministrativi - che l'art. 28 primo comma della Legge regionale 54/1985 va applicato ai casi di coltivazione di cava in totale assenza di autorizzazione. Cioè all'attività radicalmente abusiva.
- La CO.GE.Ter snc era in possesso dell'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 1519/289 del 06/06/2001, e quindi ogni attività difforme dal progetto approvato va, ora, ricondotta al disposto dell'art. 28 secondo comma della L.R. 54/1985.
- La ditta CO.GE.Ter snc andava soggetta all'applicazione di sanzione ex art. 28 secondo comma e non primo comma della L.R. 54/1985, non avendo svolto attività radicalmente abusiva atteso il conseguimento del titolo autorizzativo (D.D. n. 1519/289 del 06.06.2001), non potendo essere, di conseguenza, dichiarata cava abusiva.
- Dall'esame dell'elaborato planimetrico allegato alla nota datata 02.10.2017 prot. 641549 emerge che le aree oggetto di coltivazione non corrispondono totalmente alle aree individuate nel progetto del 1986 con aree coltivate in continuo ma esternamente al perimetro definito nel progetto.
- rispetto al perimetro del progetto del 1986 alcune aree, seppure residuali, non sono state minimamente intaccate dalle attività di coltivazione.
- L'intervenuto D.D. n. 220 del 5.07.2011 ha definito l'estinzione dell'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 1519/289 del 6/06/2001, ai sensi dell'art. 15 della L.R. Campania 54/85 e ss.mm.ii. consentendo nell'area, che nella planimetria allegata in uno alla nota prot. 641549 del 02.10.2017 viene definita "da coltivare", solo attività di recupero ambientale.

RITENUTO opportuno:

- in autotutela, a seguito di rideterminazione in merito e per come già operato per casi analoghi, rettificare e specificare, ai fini delle conseguenze amministrative (escluso l'importo delle sanzioni

peraltro confermati dalla sentenza TAR Campania Sezione di Salerno n. 519 del 04/03/2014) la contestazione dell'esercizio di attività estrattiva dichiarata essere stata svolta abusivamente, in attività estrattiva svolta difformemente dal progetto approvato. Pertanto, la cava, è sottoposta alla disciplina del comma due dell'art. 28 della L.R. 54/85 invece del comma uno.

- far rientrare tra le superfici coltivate in difformità del progetto approvato del 1986 anche quelle esterne al perimetro definito dal progetto stesso (pur non potendo concorrere alla definizione di superfici in ampliamento per il recupero ambientale) perchè in parte esse sono compensate dalle superfici non intaccate.

- dover considerare inefficace la distinzione operata nell'elaborato in uno alla nota prot. 641549 del 02.10.2017 fra "coltivata" e "da coltivare" per effetto dell'estinzione dell'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 1519/289 del 6/06/2001 e quindi di considerare l'insieme delle due aree come già "coltivate".

VISTO:

- il R.D. n°1443 del 27 luglio 1927;
- il D.P.R. n°128 del 9 aprile 1959;
- la L.R. n°54 del 23 dicembre 1985;
- la L.R. n°17 del 4 aprile 1995;
- il P.R.A.E. della Campania;
- la Direttiva prot. n. 0301337 in data 30.03.2007, a firma congiunta del dirigente del Settore Cave e Torbiere e del Coordinatore A.G.C. 12;
- il Decreto Dirigenziale n. 509 dello 01/07/2015 della Direzione Generale;
- la L.R. n. 22 del 28/07/2017
- la Dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi del RUP acquisita al protocollo interno dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 20.10.2017, prot n. 989
- la Dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi del Dirigente dell'U.O.D. acquisita al prot. interno dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 20.10.2017, prot. n. 988.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della P.O. Arch. Pietro MARGIOTTA delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento:

DECRETA

nei confronti del Sig. Terralavoro Mario, nato ad [REDACTED] e ivi residente alla C/da Cioffi n° 419 in qualità di Amministratore della ditta CO.GE.TER.la rettifica e "specificazione" in autotutela dei D.D. nn. 4141/580 del 12/11/2010, 59/590 del 16/02/2011 e 220 del 05.07.2011 nella sola parte in cui viene indicato il comma 1 invece del comma 2, permanendo le rimanenti disposizioni riguardanti gli importi delle sanzioni e modificando quelle amministrative ridefinendo la cava attiva, in attesa di recupero ambientale ai sensi delle NTA del PRAE, con attività interdetta per intervenuta estinzione dell'autorizzazione.

DISPONE

che il presente venga inviato per via telematica:

- alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (55-9-0-0);
- alla U.O.D. Gestione tecnica amministrativa delle cave, miniere, torbiere, geotermia (50-9-11-0);
- alla U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Salerno (50-07-14-0);
- al Settore Stampa, Documentazione e BURC – per la pubblicazione;

tramite PEC:

- ✓ al Comune di Battipaglia (SA), per la pubblicazione all'Albo Pretorio, al Comando VV.UU, e allo U.T.C.per quanto di competenza;

PEC: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it

- ✓ al al Comune di Eboli(SA) per la notifica alla ditta ditta CO.GE.TER. e per essa in qualità di Amministratore al sig. Terralavoro Mario, nato ad [REDACTED] e ivi residente alla C/da Cioffi n° 419;

PEC: comune@pec.comune.eboli.sa.it

- ✓ al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Salerno;

PEC: cp.salerno@pec.corpoforestale.it

- ✓ al Comando Stazione Carabinieri di Battipaglia (SA).

PEC: tsa28110@pec.carabinieri.it

in formato cartaceo:

- ✓ alla Ditta CO.GE.Ter snc Cnt Cioffi - Eboli

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente nel termine di 60 gg. dalla notifica oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla notifica.

**IL DIRIGENTE DEL'U.O.D.
(Biagio Franza)**